



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 03/07/2018

FATTO

Parte ricorrente riferisce che in data 11.6.2013 sottoscriveva con la banca mandataria della odierna convenuta un contratto di finanziamento n. ***122 per un totale di 13.334,62 euro, TAN 10,96%, da restituire mediante n. 48 rate mensili di 275,00 euro ciascuna; tra le condizioni economiche del contratto, estinto anticipatamente alla 21^{ma} rata (in data 8.4.2015), figurava il premio assicurativo “*cpi*” per un ammontare di 497,34 euro. Ritiene che il TAEG effettivo del finanziamento (15,98%) sia maggiore di quello indicato in contratto (13,00%) per la mancata inclusione delle spese di assicurazione come previsto per legge.

Lamenta quindi che l'intermediario non avrebbe rispettato gli obblighi informativi previsti dalle norme di trasparenza; ne deduce che la clausola relativa alla determinazione del TAEG è da considerarsi nulla non essendo stato ricompreso in tale indice il costo della suddetta polizza, che risulta di fatto essere stata imposta ai fini della stipula del finanziamento; al finanziamento di che trattasi deve quindi applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-*bis* TUB e occorre dunque secondo Parte ricorrente procedere al ricalcolo del piano di ammortamento e alla restituzione dell'eccedenza degli interessi corrisposti rispetto a quelli ricalcolati con il tasso sostitutivo.



Parte ricorrente chiede quanto segue.

Posto quanto sopra, ed in relazione alla documentazione allegata, si chiede di **accertare** il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'intermediario in tema di corretta pubblicità del Taeg, e conseguentemente di **condannare** l'intermediario alla restituzione dei premi assicurativi pagati anticipatamente, e degli altri oneri accessori, ed alla rideterminazione tasso contrattuale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, con il rimborso a favore del ricorrente degli importi pagati in eccesso, e così per complessivi **Euro 2.296,89**, ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del presente procedimento.

Si chiede altresì la condanna dell'intermediario al pagamento degli interessi nella misura legale, da calcolarsi dalla data del reclamo e sino all'integrale soddisfo.

Si chiede, infine, di condannare l'intermediario al risarcimento del maggior danno subito dal ricorrente, quantificato in € 380,80, per esser dovuto ricorrere lo stesso all'ausilio del proprio legale al fine di ottenere il rimborso di quanto dovutogli di diritto, in conseguenza del comportamento illegittimo dell'intermediario, sopportando le spese relative all'assistenza legale riconosciuta alla proposizione del reclamo, somma onnicomprensiva anche delle spese vive sostenute e/o da

sostenere per la consulenza e per l'analisi della società Debt Consulting S.r.l., e le spese per la presentazione del presente ricorso, come da allegata nota spese, da corrispondersi in favore della scrivente procuratrice antistataria.

L'intermediario costituitosi con controdeduzioni, chiede in via preliminare di autorizzare la chiamata della società mandataria e, nel merito, di respingere il ricorso.

DIRITTO

La chiamata in giudizio della banca mandataria non risulta prevista dalle disposizioni ABF, non potendosi pertanto dare seguito a quanto richiesto. Di contro, nel caso in esame, la banca mandante non può non dirsi legittimata passivamente all'odierna controversia [si v., quantunque in materia diversa, Collegio di Bologna, n. 3676 del 4.4.2017 "*In via preliminare, il Collegio rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte non goduta delle "commissioni società mandataria", fondata sul fatto che tali commissioni non sono mai state introitate dall'intermediario. Il Collegio, infatti, ritiene che conformemente alla consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF che la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima, sicché non può sottrarsi alle richieste di rimborso per tali commissioni (Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2142/2016 e 6042/2014)*"; cfr. anche Collegio di Milano, n. 3091/2016 "*(...) la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima*»."].

Occorre poi rilevare che il reclamo di parte ricorrente parrebbe inerente alla sola tematica della non corretta indicazione del TAEG. In tale sede l'istante eccepisce infatti l'applicazione dell'art. 125-bis, 7 comma, TUB e la nullità della clausola contrattuale relativa al solo premio assicurativo accessorio. In sede di ricorso, di contro, l'istante dettaglia in maniera più precisa la richiesta economica già formulata in sede di reclamo (euro 2.297,00), esplicitando che essa sarebbe dovuta:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- per euro 1.582,43 a titolo di *“interessi pagati in eccesso da restituire”*;
- per euro 714,46 a titolo di *“restituzione premi assicurativi ed altri oneri contrattuali previsti”*.

Ne deriva quindi che la richiesta di rimborso integrale degli *“altri oneri contrattuali previsti”* (rilevabili dal ricorso nelle sole voci delle *“spese di istruttoria”* e di *“incasso rate”*) non è ammissibile per mancata coincidenza tra reclamo e ricorso.

Il ricorso può dunque essere oggetto di disamina unicamente con riguardo alle istanze formulate di violazione dell'art. 125-bis, 7 comma, TUB e di nullità della clausola determinativa del premio assicurativo.

In primo luogo, Parte ricorrente ha avanzato anche domanda di rimborso integrale delle spese assicurative anticipatamente corrisposte, per nullità della relativa clausola. La richiesta è priva di fondamento giuridico, posto che il rimedio che il legislatore ha predisposto, per il caso di erronea e non trasparente indicazione del TAEG, è unicamente quello della nullità e conseguente sostituzione automatica della clausola, con conseguente qualificazione come indebita dei soli interessi corrisposti in eccedenza.

Ciò precisato, il contratto di finanziamento n. ****122 è stato stipulato nel febbraio 2013: la normativa applicabile al caso di specie è quella recata dal D.M. 3.2.2011, attuativo della Direttiva CE 2008/48. Vengono, altresì, in rilievo le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia del 9.2.2009, pubblicate in G.U. del 16.2.2011. Dette Disposizioni di Trasparenza alla sezione VII, § 4.2.4 rubricato *“Tasso annuo effettivo globale”*, prevedono che:

«Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell'allegato 5B.

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte...».

In definitiva, il costo di una polizza assicurativa va inserito nel calcolo del TAEG se:

- la polizza è *connessa* al contratto di finanziamento;
- la polizza è *obbligatoria* per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte.

È inoltre applicabile l'art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB.

Tanto premesso, il valore ricalcolato del TAEG del finanziamento, se si include il costo del premio assicurativo CPI (497,34 euro), ed ammettendo come data erogazione il 20.6.2013, ovviamente non coincide con quello indicato dall'intermediario.

Alla luce di quanto precede, la decisione dell'odierna controversia dipende dalla valutazione circa il carattere obbligatorio o facoltativo della polizza *de qua*: solo nel primo caso dovrebbe essere inclusa nel calcolo del TAEG effettivo, mentre dovrebbe rimanere esclusa da tale calcolo nel caso in cui se ne accerti il carattere facoltativo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con la decisione n. 10617 del 12.9.2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni, nn. 10620/17 e 10621/17) il Collegio di Coordinamento, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto (che, per ragioni di opportunità si ritrascrive nella sua interezza)

“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la portata degli elementi di novità sopra delineati anche in tema di distribuzione dell'onere probatorio in capo alle parti, il Collegio di Coordinamento ha inoltre ritenuto opportuno rinviare al Collegio remittente la decisione nel merito, *“anche al fine di concedere eventualmente all'intermediario resistente un termine per fornire gli indici di prova contraria secondo i criteri indicati”.*

Orbene, il contratto assicurativo presenta tutti e i tre gli indici presuntivi di obbligatorietà indicati dal Collegio Coordinamento. La polizza ha funzione di copertura del credito, l'indennizzo è parametrato al debito residuo e, infine, il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione sono stati stipulati contestualmente ed hanno la stessa durata.

Tanto premesso, secondo i dettami espressi dal Collegio di Coordinamento, l'intermediario, per superare i predetti elementi di presunzione di *obbligatorietà*, è tenuto a fornire in via alternativa, se vuol dimostrarne la *facoltatività*, uno dei seguenti elementi di prova di segno contrario:

- a) aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero,
- b) aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medesimo merito creditizio; ovvero;

c) aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Nel caso in esame l'intermediario:

- non ha proposto al ricorrente la comparazione di cui alla lettera a);
- non ha fornito alcun elemento utile ai fini di cui alla lettera b);
- non ha riconosciuto il diritto di recesso di cui alla lettera c): le condizioni generali assicurative prevedono infatti un diritto di recesso in capo all'assicurato entro 30 giorni dalla data di decorrenza (art. 6 delle condizioni di assicurazione).

L'istanza di parte volta ad ottenere la sostituzione del tasso applicato con quello di legge nonché la restituzione degli interessi pagati in eccedenza (sino all'anticipata estinzione del contratto di finanziamento) merita dunque accoglimento, avendo parte ricorrente fornito tutti e i tre gli indici presuntivi di obbligatorietà indicati dal Collegio Coordinamento ed avendo invece l'intermediario omesso di fornire indici di prova contrari.

Si sottolinea inoltre come le citate pronunce del Collegio di Coordinamento sul tema del TAEG sono state richiamate dall'istante in sede di ricorso, il quale è stato trasmesso all'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola del contratto relativa al TAEG, dispone l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7, TUB, e la restituzione al ricorrente degli interessi corrisposti in eccedenza. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 300,00 (trecento/00) a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale. Il tutto comprensivo degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI